

COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 21-11-2013**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL 28.06.2012E SS.MM.II.

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 20.45, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si		10	DE GRANDI Stefano	Si	
2	GALBIATI Roberto	Si		11	RUFFINI Anna	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si		12	VARNIER Patrizia		Si
4	GALLI Franco	Si		13	CICERI Marco	Si	
5	CESANA Tiziano	Si		14	SFORZA Maria Caterina		Si
6	LISSONI Giuseppe	Si		15	ROSSETTI Marcello	Si	
7	COLOMBO Antonio	S'		16	CANZI Maurizio		Si
8	CAMBIAGHI Pietro	Si		17	RECALCATI Marco		Si
9	MASCIA Basilio	Si					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	CASIRAGHI Marisa	Si	

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa LAURA MANCINI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28.06.2012 E SS.MM.II.

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio Casiraghi Marisa.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 21.11.2013 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2012 con la quale è stato approvato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/11/2012 di "Approvazione modifica al Regolamento IMU";
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.07.2013 di "Approvazione modifica al Regolamento IMU";

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli immobili, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

Visto l'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012, n. 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina;

Vista la legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che ha introdotto significative novità alla disciplina dell'Imposta Municipale propria;

Richiamato il D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge del 06/06/2013, n. 64, recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti Territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali*", il quale prevede all'art. 10, comma 4, punto b), delle modificazioni in

relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei Regolamenti dell'Imposta Municipale Propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Richiamato, da ultimo, il D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013 che reca disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

Considerato che l'art. 2-bis del succitato D.L. n. 102/2013 disciplinante in materia di applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti, consente all'Ente di equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della propria potestà regolamentare e nell'intento di introdurre delle mitigazioni del carico tributario, prevedere l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, definendo criteri e modalità per l'applicazione della stessa;

Precisato che, come recitato dal disposto normativo, tale agevolazione per il solo anno 2013 è applicabile limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

Dato atto che con l'inserimento di tale agevolazione viene comunque rispettato il mantenimento degli equilibri di Bilancio;

Vista l'art. 8 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013 con il quale è stato prorogato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria al 30.11.2013;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 come modificato dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

Visti i pareri di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n° 11, astenuti n° 2 (Ciceri Marco, Rossetti Marcello) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, con effetto dal 01/01/2013, le modifiche al Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 16 del 28/06/2012 e

successivamente modificato con atto del C.C. n. 37 del 28/11/2012 nonché con atto del C.C. n. 24 del 23/07/2013 nel testo che si allega (allegato A);

2. Di dare atto che a seguito delle disposizioni assunte al precedente punto 1), il testo dell'art. 9 – "Agevolazioni su particolari tipologie di Immobili" del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) risulta riformulato con l'inserimento dei commi da 4 a 6 così come di seguito specificato e nel testo che si allega (allegato B):
 - *Si considera equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze, una per ciascuna categoria catastale (C/6; C/2;C/7), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse dal soggetto passivo dell'imposta in comodato in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale.*
 - *La fruizione del beneficio di cui al suindicato comma 4 è subordinata alle seguenti condizioni:*
 - *possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti passivi per i quali l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia pari od inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);*
 - *l'agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare;*
 - *il contribuente, nel caso in cui intenda usufruire dell'agevolazione di cui sopra, deve presentare apposita istanza, all'Ufficio Tributi dell'Ente, entro il mese di dicembre dell'anno d'imposizione, corredata dell'apposita attestazione ISEE riferita al nucleo familiare ed al reddito della situazione economica di cui alla dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposizione (redditi anno precedente);*
 - *l'agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare equiparata all'abitazione principale;*
 - *L'agevolazione su descritta è applicabile, per il solo anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria.*
3. Di dare mandato agli Uffici competenti affinché la presente deliberazione sia pubblicata oltre all'albo pretorio on-line anche sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013;

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n° 11, astenuti n° 2 (Ciceri Marco, Rossetti Marcello) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI SOVICO
(Provincia di Monza e Brianza)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.06.2012
e successivamente modificato
con atto del C.C. n. 37 del 28/11/2012
con atto del C.C. n. 24 del 23/07/2013)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetto Passivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Agevolazioni su particolari tipologia di immobili</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Attività di controllo ed interessi moratori</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Incentivi per l'attività di controllo</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 9</i>

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di SOVICO.

Art. 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Ai soli fini dell'Imposta Municipale propria, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio soggetto passivo dell'imposta è l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, oggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.

Art. 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 4

Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 5

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Nei complessi edilizi ove i lavori siano terminati soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell'imposizione; la superficie fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva di una quota percentuale risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate, ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva dell'area.
5. Analoga procedura, di cui al precedente comma 4, verrà applicata nel caso in cui le possibilità edificatorie dell'area siano utilizzate solo in parte e la volumetria edificatoria ancora fruibile sia pari o superiore al 50% dell'intera volumetria edificatoria disponibile.
6. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 6

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola". L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica a tutti i comproprietari.
2. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
3. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata, entro il termine di scadenza per il versamento della rata di saldo dell'imposta, all'Ufficio Tributi del Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
 - l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
 - l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

Art. 7

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Si intendono inagibili o inabitabili gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
3. A titolo esemplificativo, i fabbricati inagibili e/o inabitabili si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.
4. L'Ente si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
5. La suddetta riduzione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altra autorità o Ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi del Comune su apposito modulo entro il termine di scadenza per il versamento della rata di saldo dell'imposta.

Art. 8

Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Art. 9

Agevolazioni su particolari tipologia di immobili

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze ovvero una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/6; C/2;C/7).

2. Il beneficio di cui sopra sarà applicato solo su richiesta del contribuente, su apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 13, comma-ter del D.L. n. 201/2011.
La dichiarazione avrà validità per l'anno in corso della presentazione e per le annualità successive salvo modificazioni dei dati, dell'uso e dei elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta che il contribuente è tenuto a comunicare con le stesse modalità. In nessun caso il beneficio potrà essere applicato per le annualità precedenti la presentazione della suddetta dichiarazione.
3. *Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.*

Art. 10 Versamenti

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 2,00.=
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,00.

Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di legge, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00 per anno solare

Art. 13
Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ufficio Tributi e di quello che ha partecipato a tale attività, con i criteri stabiliti con deliberazione annuale della Giunta comunale.
2. Il funzionario al quale sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, formerà apposito progetto finalizzato all'attività di controllo nel quale fisserà le modalità e i criteri per l'assegnazione del compenso previsto nel primo comma.

Art. 14
Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 15
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria sperimentale, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

ART. 16
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012

COMUNE DI SOVICO
(Provincia di Monza e Brianza)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.06.2012
e successivamente modificato
con atto del C.C. n. 37 del 28/11/2012
con atto del C.C. n. 24 del 23/07/2013
con atto del C.C. n. del

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetto Passivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Agevolazioni su particolari tipologia di immobili</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Attività di controllo ed interessi moratori</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Incentivi per l'attività di controllo</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 9</i>

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di SOVICO.

Art. 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Ai soli fini dell'Imposta Municipale propria, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio soggetto passivo dell'imposta è l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, oggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.

Art. 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 4

Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 5

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Nei complessi edilizi ove i lavori siano terminati soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell'imposizione; la superficie fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva di una quota percentuale risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate, ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva dell'area.
5. Analoga procedura, di cui al precedente comma 4, verrà applicata nel caso in cui le possibilità edificatorie dell'area siano utilizzate solo in parte e la volumetria edificatoria ancora fruibile sia pari o superiore al 50% dell'intera volumetria edificatoria disponibile.
6. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 6

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola". L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica a tutti i comproprietari.
2. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
3. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata, entro il termine di scadenza per il versamento della rata di saldo dell'imposta, all'Ufficio Tributi del Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
 - l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
 - l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

Art. 7

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Si intendono inagibili o inabitabili gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
3. A titolo esemplificativo, i fabbricati inagibili e/o inabitabili si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.
4. L'Ente si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
5. La suddetta riduzione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altra autorità o Ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi del Comune su apposito modulo entro il termine di scadenza per il versamento della rata di saldo dell'imposta.

Art. 8

Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Art. 9

Agevolazioni su particolari tipologia di immobili

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze ovvero una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/6; C/2;C/7).

2. Il beneficio di cui sopra sarà applicato solo su richiesta del contribuente, su apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 13, comma-ter del D.L. n. 201/2011.
La dichiarazione avrà validità per l'anno in corso della presentazione e per le annualità successive salvo modificazioni dei dati, dell'uso e dei elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta che il contribuente è tenuto a comunicare con le stesse modalità. In nessun caso il beneficio potrà essere applicato per le annualità precedenti la presentazione della suddetta dichiarazione.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
4. *Si considera equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze, una per ciascuna categoria catastale (C/6; C/2;C/7), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse dal soggetto passivo dell'imposta in comodato in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale.*
5. *La fruizione del beneficio di cui al suindicato comma 4 è subordinata alle seguenti condizioni:*
 - *Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti passivi per i quali l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia pari od inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);*
 - *l'agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare;*
 - *il contribuente, nel caso in cui intenda usufruire dell'agevolazione di cui sopra, deve presentare apposita istanza, all'Ufficio Tributi dell'Ente, entro il mese di dicembre dell'anno d'imposizione, corredata dell'apposita attestazione ISEE riferita al nucleo familiare ed al reddito della situazione economica di cui alla dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposizione (redditi anno precedente);*
 - *l'agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare equiparata all'abitazione principale;*
6. *L'agevolazione su descritta è applicabile, per il solo anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria.*

Art. 10 Versamenti

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 2,00.=
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,00.

Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di legge, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00 per anno solare

Art. 13 Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ufficio Tributi e di quello che ha partecipato a tale attività, con i criteri stabiliti con deliberazione annuale della Giunta comunale.
2. Il funzionario al quale sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, formerà apposito progetto finalizzato all'attività di controllo nel quale fisserà le modalità e i criteri per l'assegnazione del compenso previsto nel primo comma.

Art. 14 Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 15
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria sperimentale, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

ART. 16
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012

Comune di Sovico

(Provincia di Monza e Brianza)

Verbale del Revisore dei Conti

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28.06.2012 E SS.MM.II.

Il giorno 16 novembre 2013 il Revisore Unico dei conti, dott.ssa Cella Paola, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23 aprile 2012 per il periodo 12 luglio 2012 – 11 luglio 2015.

- esaminata la proposta di deliberazione che verrà adottata dal Consiglio Comunale nella prossima adunanza avente ad oggetto "Approvazione Modifica al Regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con atto del C.C. n. 16 del 28/06/2013";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di variazione del regolamento.

Sovico, 16 novembre 2013

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Paola Cella





COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 35 del 21.11.2013 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28.06.2012 E SS.MM.II.

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Addi, 15.11.2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:


Addi, 15.11.2013




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addì 27 NOV 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 21 NOV 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 27 NOV 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa LAURA MANCINI

